

La Finanziaria prevede un piano di mobilità verso altre amministrazioni

Chance per i prof inidonei

Licenziamenti evitati fino al 31 dicembre 2008

DI NICOLA MONDELLI

Pronta una via di uscita per i docenti inidonei, che potranno dribblare il licenziamento. Una norma inserita nel disegno di legge recante la manovra finanziaria per il 2007 prefigura un nuovo scenario per i docenti che alla data del 1° gennaio 2003, e anche successivamente, risultavano essere stati dichiarati permanentemente inidonei ai compiti di insegnamento e collocati fuori ruolo.

Per i 4.787 docenti che si trovano in queste condizioni diventa, pertanto, più remoto il verificarsi dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 35 della legge finanziaria 2003, la n. 289 del 27 dicembre 2002, e cioè la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro se entro il 31 dicembre 2007 non chiedono di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.

■ CHE COSA DICE LA NORMA

La norma contenuta nella Finanziaria per il 2007 dispone, infatti, che entro il 30 giugno del prossimo anno il ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione predisporrà, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità del personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Un piano che dovrà prevedere una mobilità verso altre amministrazioni pubbliche del 50% del personale anzidetto dal 1° settembre 2007 e il restante 50% dal 1° settembre 2008.

In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dal citato articolo 35 (31 dicembre 2007) viene prorogato al 31 dicembre 2008.

■ A QUANTO LA RISOLUZIONE

Dal contesto della norma in esame sembra di ricavare che solo dopo quest'ultima data potrebbe scattare la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di quanti non avranno accettato la modalità che sarà loro offerta.

Una risoluzione del rapporto che non sarebbe più imposta dall'amministrazione ma accettata volontariamente dal docente.

■ CHI RESTA FUORI

Mentre per i docenti collo-

cati fuori dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, la proroga al 31 dicembre 2008 ingloba il periodo massimo di cinque anni previsto dal non abrogato comma 5 dell'articolo 35, nulla viene detto, invece, per quelli che saranno dichiarati inidonei e collocati fuori ruolo successivamente al 31 dicembre 2008. E ragionevole ipotizzare che per questi ultimi docenti una soluzione dovrà essere trovata nell'ambito del piano organico di mobilità.

In assenza, nei loro confronti non potrebbero che continuare a essere in vigore integralmente le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 35 della legge 289/2002.

Una prospettiva che potrebbe essere evitata o abrogando il comma 5 oppure precisando che la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere disposta solo se entro cinque anni dalla data di collocamento fuori ruolo, il docente non avrà accettato la proposta di mobilità.

lità.

■ CHE COSA MANCA

In tutti i casi, al fine di ridurre il numero dei docenti e anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere le proprie funzioni e le mansioni occorrerebbe ripristinare la facoltà di cessare dal servizio per inidoneità e accedere al



Giuseppe Fioroni

L'anagrafe per il sostegno

DI ANTIMO DI GERONIMO

Per calcolare il fabbisogno di docenti di sostegno delle scuole sarà istituita un'anagrafe degli alunni disabili. Lo ha detto il ministro della pubblica istruzione, Beppe Fioroni, intervenendo al convegno nazionale Gilda che si è tenuto la scorsa settimana a Roma. Fioroni ha spiegato che il nuovo criterio servirà a superare le approssimazioni del vecchio algoritmo di 1:138. Vale a dire, di un docente di sostegno ogni 138 alunni sani.

La Finanziaria, infatti, prevede che l'assegnazione dei docenti di sostegno debba avvenire in base a una verifica dell'effettiva necessità, alla luce delle certificazioni mediche e con un migliore rapporto tra Asl, regioni e scuole. L'istituzione dell'anagrafe, annunciata dal ministro, consentirà alle scuole di poter contare su di un adeguato numero di docenti di sostegno fin dal primo giorno di scuola. Il ministro della pubblica istruzione ha illustrato, inoltre, le varie questioni affrontate dalla Finanziaria di quest'anno. E ha posto l'accento sulla prevista stabilizzazione di 150 mila docenti precari in tre anni. «Si tratta», ha detto Fioroni, «del più grande numero di immissioni in ruolo, mai effettuato nella storia della repubblica» che metterà fine al fenomeno della precarizzazione della professione docente. Il reclutamento, dopo il 2010/11, non passerà più attraverso le graduatorie permanenti e dei concorsi ordinari che in alcuni casi risalgono addirittura al 1983, ma sarà effettuato tramite nuovi concorsi che si svolgeranno con cadenza biennale e tarati sul fabbisogno di cattedre stimato per le varie discipline. (riproduzione riservata)

trattamenti pensionistici se in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente. Ipotesi, però, che al momento non è stata presa in considerazione.

E chi può pensa a fuggire dalla scuola

DI NICOLA MONDELLI

È tempo, per i 13 mila docenti e i 34 mila amministrativi, tecnici e ausiliari di età compresa tra i 57 e i 64 anni di età, in servizio con contratto a tempo indeterminato, di cominciare a riflettere sulla opportunità o meno di presentare, entro il 10 gennaio, la domanda di cessazione dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2007.

I primi segnali che giungono dalle segreterie delle scuole di ogni ordine e grado deputate a ricevere le domande non sembrano lasciare spazio a interpretazioni diverse: si preannuncia, anche se a titolo cautelativo, la presentazione di migliaia di domande di cessazione dal servizio con decorrenza, appunto, dal 1° settembre 2007. È la conseguenza, ampiamente prevista, delle voci che continuano a circolare su modifiche in fieri delle norme vigenti in materia previdenziale soprattutto quelle relative all'innalzamento del requisito dell'età anagrafica e alle possibili penalizzazioni. Per impedire la prevedibile fuga in massa, soprattutto dei docenti e del personale Ata che già possiedono i requisiti richiesti dalla legge 243/2004, sarebbe sufficiente che il governo assicurasse loro l'intangibilità dei diritti come indicati dalla legge in vigore.

■ CHE COSA NON DICE LA FINANZIARIA

La circostanza che nel disegno di legge

sulla Finanziaria 2007 non ci sia alcun riferimento in materia e le dichiarazioni del governo che le eventuali modifiche alle norme vigenti saranno oggetto di un confron-



to preventivo con le organizzazioni sindacali da concludersi entro il 31 marzo 2007 sembra non siano state sufficienti a tranquillizzare il personale della scuola.

■ I CANDIDATI

I docenti e gli Ata che si stanno dimostrando i più solleciti nel presentare la domanda di cessazione dal servizio sono sia quelli che possiedono già i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, che quelli che ne entreranno in possesso entro il 31 dicembre 2007.

■ I TIMORI

Il timore degli uni e degli altri è quello

che eventuali nuove norme che dovessero entrare in vigore anche nel corso del 2007 possano impedire loro di beneficiare della normativa contenuta nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Come è noto il comma 3 dispone tra l'altro che: il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge (ndr 57 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, 39 anni di contribuzione), ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. Il comma 4 dispone che per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data in vigore della presente legge.

Il comma 5, infine, dispone che il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. (riproduzioni riservate)

Azienda
Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI

Manovra
2007